

Ordinanza del DEFR sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

944.021.1

del 7 giugno 2010 (Stato 1° ottobre 2022)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,

visti gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2010²
sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno,

ordina:

Art. 1 Legno e prodotti del legno soggetti all'obbligo di dichiarazione
L'obbligo di dichiarazione si applica al legno e ai prodotti del legno elencati nell'allegato.

Art. 2 Sistema di riferimento per la dichiarazione del tipo di legno
Per la dichiarazione del tipo di legno valgono i seguenti sistemi di riferimento:

- a. l'elenco dei tipi di legno commerciali della Centrale svizzera per il commercio del legno³; e
- b. la norma SN EN 13556:2003⁴.

Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

RU 2010 2877

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 944.021

³ L'elenco può essere consultato sul sito Internet www.konsum.admin.ch.

⁴ Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

Allegato⁵
(art. 1)

Legno e prodotti del legno per i quali vale l'obbligo di dichiarazione

Voce di tariffa (VT)	Designazione degli articoli
	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili:
4401.1100	di conifere
4401.1200	diversa da quella di conifere
	Legno in piccole placche o in particelle:
4401.2100	di conifere
4401.2200	diverso da quello di conifere
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4406	Traverse di legno per strade ferrate o simili
4407	Legno segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili fabbricati in legno massiccio
4416	Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti fabbricati in legno massiccio
4418.3000	Pali e travi in legno massiccio, escluse le voci 4418.81–4418.89

⁵ Aggiornato dai n. I delle O del DEFR del 2 dic. 2011 (RU **2011** 6267), del 18 ott. 2016 (RU **2016** 3853) e del 26 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 475).

Voce di tariffa (VT)	Designazione degli articoli
4418.5000	Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)
9401.6900	Mobili per sedersi con parti principali in legno massiccio
9403.3000	Altri mobili con parti principali in legno massiccio
9403.4000	
9403.5000	
9403.6000	

